

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 086/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2012

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/CALCIO POMIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

La A.D.C. Ars et Labor Grottaglie ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012 relativa alla partita A.D.C. Ars et Labor Grottaglie/Calcio Pomigliano del 21.10.2012 con la quale veniva comminata la ammenda di € 1.500,00 “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, fatto oggetto l’Arbitro di espressioni gravemente ingiuriose anche con riferimento alla provenienza territoriale del medesimo”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere una riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo la ricorrente ha rilevato che la gara si è svolta nel massimo della serenità, che la società ha posto in essere tutte le misure atte a prevenire episodi sanzionabili dal Codice di Giustizia Sportiva e si è sempre impegnata ad educare i propri sostenitori al rispetto delle norme e, infine, che nella fattispecie si è trattato di deprecabili intemperanze verbali di una minoranza di tifosi.

Il ricorso va parzialmente accolto e la ammenda va rideterminata in € 1.000,00 in quanto la sanzione che era stata comminata dal Giudice Sportivo appariva eccessiva in relazione agli episodi contestati.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto), ridetermina la sanzione nell’ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI GIOACCHINO LUCA SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ANZIOLAVINIO DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

La S.S.A.R.L. San Basilio Palestrina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012 relativa alla partita San Basilio Palestrina/Anziolavinio del 28.10.2012 con la quale veniva comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Di Gioacchino Luca “per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della squalifica e in via del tutto subordinata la riduzione della stessa la ricorrente ha rilevato che il calciatore in questione era stato più volte stratonato e poi colpito al volto con 1 gomitata dal calciatore avversario Grillo Mariano e che solo per errore lo aveva colpito nella concitazione della marcatura e nel tentativo di portare le mani al volto una volta ricevuta la gomitata.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione è stata determinata in applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. trattandosi di condotta violenta, così come puntualmente rilevato nel rapporto arbitrale e recepito nella decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.A.R.L. San Basilio Palestrina di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S. SAMBENEDETTESI 2009 SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/SAMBENEDETTESI 2009 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

Nel corso della gara Celano/Sambenedettese del 28.10.2012 (19° del secondo tempo), l'arbitro doveva sospendere per circa 2 minuti l'incontro in quanto, uno degli assistenti, era fatto oggetto di nutrito lancio di monetine ed accendini.

Detti oggetti provenivano dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite (Sambenedettese).

Il gioco riprendeva per poi essere nuovamente interrotto in quanto, il medesimo assistente, era stato colpito da una monetina proveniente sempre dallo stesso settore occupato dai tifosi della Sambenedettese.

Le intemperanze non avevano termine nonostante l'intervento di alcuni dirigenti della società e dopo che veniva effettuato un annuncio, a mezzo altoparlante, di monito alla tifoseria ospite di sospensione della gara ove fossero proseguiti i lanci di oggetti in campo.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012), considerata altresì la recidiva richiamata ai comunicati ufficiali nn. 27, 37 e 39, irrogava a carico della Società Sambenedettese la sanzione della squalifica del campo di gioco per 2 gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all'ammenda di €1.500,00.

Proponeva impugnazione la Società Sambenedettese chiedendo l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure.

Sottolineava la Società, che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini, a fronte dei numerosi tifosi presenti, e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine – Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, che aveva così inviato proprio personale – ponendo in essere altresì ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi di tanto che erano presenti degli stewards reclutati a tal fine.

Sottolineava ancora che i dirigenti e gli appartenenti alla squadra, si erano prontamente adoperati per far cessare le intemperanze dei propri tifosi al seguito.

Rilevava ancora la Società Sambenedettese che, in considerazione del fatto che l'incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell'attenuante.

Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, come effettivamente provato dalla Società Sambenedettese si è cercato di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili

intemperanze dei propri tifosi, in realtà dette misure non hanno scongiurato l'accadimento di incidenti così reiterati ed intensi, che hanno comportato addirittura la sospensione dell'incontro.

Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di gare che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto degli ufficiali di gara sono realmente accaduti con deprecabile reiterazione e senza che la tifoseria abbia prontamente risposto agli inviti ed alle esortazioni dei responsabili.

In questo contesto, il lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara non può trovare esimenti e scuse di sorta; anche alla luce dei precedenti specifici.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dalle conseguenze in tal senso previste, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere con pieno successo tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell'arbitro non ha riportato (fortunatamente) peculiari menomazioni.

Ciò posto la Corte ritiene equo ridurre la sanzione così eliminando la squalifica del campo con l'obbligo di disputare le 2 gare in campo neutro, tenendo fermo la restante parte della misura punitiva adottata dal Giudice di primo grado

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione infliggendo la punizione sportiva dell'obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORSINI CLAUDIO SEGUITO GARA REAL SM HYRIA A.S.D./ARZACHENA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

Con atto del 5 novembre 2012, la società Pol. Arzachena, nell'interesse del suo tesserato, Corsini Claudio, preannunciava ricorso - richiedendo al contempo, di prendere visione degli atti di gara - avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta al calciatore Corsini, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara perchè, "*espulso per aver rivolto espressioni irrispettose ed offensive all'indirizzo di un A.A.; lanciava una borsa del ghiaccio, in direzione del medesimo A.A, colpendolo all'altezza del braccio destro (R.A. – R AA).*

Istruito il reclamo e trasmessi il successivo 6 novembre gli atti Ufficiali, la causa veniva posta all'O.d.g. della seduta del 9 novembre 2012 in assenza della parte ricorrente che non richiedeva audizione.

La società sarda chiedeva una riduzione della sanzione essenzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:

a) In occasione della condotta censurata, il Corsini era stato vittima di un violento scontro testa a testa con un avversario;

b) Il Corsini nel restituire la borsa del ghiaccio fornitagli dal massaggiatore per lenire i postumi dello scontro frontale, accidentalmente colpisce il braccio dell'A.A.; se ne deduce, conseguentemente l'impossibilità di qualificazione della condotta come violenta.

c) L'Arbitro non aveva fermato il gioco e la squadra avversaria aveva messo a segno una marcatura;

d) La mancata applicazione delle Regole del Giuoco del calcio, a dire del ricorrente, avrebbe ingenerato frustrazione nel Corsini che l'ha poi esternata proferendo le espressioni censurate.

e) Il Corsini non ha precedenti;

La Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento con conferma della sanzione gravata.

Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Assistente arbitrale.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELL'A.C.D. FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE:

- **DELL'OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA/FOGGIA CALCIO DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

Nel corso della gara Puteolana/Foggia del 3.11.2012, uno degli assistenti dell'arbitro veniva colpito alla schiena da una piccola bottiglietta nonché da due tappi di bottiglia e comunque fatto indirizzo del lancio di una bottiglietta di acqua che cadeva a circa 1 metro di distanza.

Detti oggetti provenivano dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite (Foggia).

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 48 del 07.11.2012), considerata altresì la recidiva richiamata ai Comunicati Ufficiali nn. 19 e 32, irrogava a carico della Società Foggia la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all'ammenda di €2.000,00.

Proponeva impugnazione, con richiesta di procedimento d'urgenza, la Società Foggia chiedendo l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure.

Sottolineava la Società Foggia che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini a fronte dei numerosi tifosi presenti e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi.

Rilevava ancora la Società Foggia che, in considerazione del fatto che l'incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell'attenuante.

Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Foggia possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l'accadimento di incidenti così come evidenziano i numerosi precedenti a carico della Società medesima, conseguenti ad intemperanze della sua tifoseria.

Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro

significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara.

Il tutto altresì considerati i peculiari precedenti specifici.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell'arbitro non ha riportato (fortunatamente) peculiari menomazioni.

Ciò posto la Corte ritiene equo infliggere la sola sanzione dell'ammenda di euro 8.000,00, con diffida

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Foggia Calcio di Foggia, ridetermina la sanzione infliggendo l'ammenda di €8.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Maurizio Greco

Publicato in Roma del 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete